



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 46 del 02/04/2015**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO ATTIVITA' ESTRATTIVE 6 marzo 2015, n. 82

Artt. 8, 14 e 17 della L.R. n. 37 del 22 maggio 1985 e s.m.i. Autorizzazione subentro e proroga coltivazione e recupero ambientale cava di pietra da taglio in località "Iambrenghi - Macchia della Nera" Fg. 154 ptc. 79-111-112p (tutte ex 79) del Comune di Minervino Murge BA - Ditta LOPRIENO NICOLA - Via Sant'Annibale M. di Francia, 136 - 76125 Trani BT - P.IVA 03196330728.

L'anno 2015, addì 6 del mese di marzo, presso la sede del Servizio Ecologia in Modugno Z.I. (BA) Viale delle Magnolie 6/8

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO  
ATTIVITA' ESTRATTIVE

Vista la L.R. n. 7/97;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/01;

Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del Dlgs n. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Visto il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

Visto la l.r. 7/80 e s.m.i.; Vista la L.R. 22 maggio 1985, n. 37 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. n. 128 /59 e s.m.i.; Visto il D.Lgs. 25.11.96, n. 624;

Vista la D.G.R. 538 del 09.05.2007 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs 09-04-2008 n. 81 e s.m.i.;

Vista la D.G.R. n. 445 del 23-02-2010 di variazione del PRAE;

Viste la D.G.R. n. 1845 del 9 set 2014 recante: “ Servizio Attività Economiche Consumatori e Servizio Ecologia - Modifica funzioni deliberazione di G.R. n. 3044 del 29.12.2011”, attribuzione al servizio ecologia delle funzioni di programmazione nel settore estrattivo e di gestione dei procedimenti autorizzatori e regolativi delle attività imprenditoriali nel settore estrattivo”;

VISTO l'ATTO DIRIGENZIALE n. 22 del 20 ott 2014 del Direttore dell'Area Organizzazione e riforma dell'Amministrazione, recante “riassetto organizzativo degli uffici dell'Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche;

VISTA la determinazione n. 371 del 17 nov 2014 del Dirigente del servizio Ecologia, recante: “Atto organizzativo interno e delega ex art. 45 della l.r. 16 apr 2007, n. 10, delle funzioni dirigenziali in materia di Attività Estrattive all'Ing. Angelo Lefons;

VISTO l'Atto Dirigenziale del Direttore Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione, n. 25 del 21 nov 2014, di affidamento incarico di direzione dell'Ufficio Attività Estrattive all'Ing. Angelo Lefons;

Vista la DGR n.2463 del 23 nov 2014 di abolizione del CTRAE;

Sulla base dell'istruttoria espletata e confermata dal Dirigente dell'Ufficio Attività Estrattive, dalla quale emerge quanto segue:

Premesso che:

In data prot. 38/min/2558 del 21 nov 1996, il Sig. Loprieno Domenico, nella qualità di amministratore unico della società K.F. Marmi S.r.l., ha presentato domanda di apertura cava di calcare in blocchi da taglio su area ricadente in fg. 154 ptc. 79 del Comune di Minervino Murge BT;

Sulla predetta istanza sono stati acquisiti i seguenti pareri, richiesti con nota prot. 38/min/2687 dell'11 dic 1996: 1) Comune di Minervino Murge BT: con nota prot. 13601 del 9.1.1997 ha comunicato la avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio dal 9.12.1996 al 23.12.1996 senza osservazioni; 2) I.R.I.F. -Sez. Provinciale di Bari: in data 20 ott 1997, prot. n. 2305, ha concesso il Nulla Osta idrogeologico, con prescrizioni; 3) Soprintendenza per i beni archeologici della Puglia: con nota prot. 3187 del 12 feb 1997 ha comunicato che la zona in argomento non è interessata da vincoli archeologici; 4) Soprintendenza per i Beni AAA.S.: con nota in data 29 apr 1997, prot. 27557/1996, ha comunicato che la zona nella quale ricade la cava non è interessata da vincolo di competenza; 5) Il CTRAE, con verbale n. 5/1998, ha espresso parere favorevole sul progetto di cava, alle condizioni imposte dall'I.R.I.F. e previo completamento della documentazione con una relazione geologica firmata da tecnico abilitato (relazione pervenuta in atti prot. 38/min/1122 del 20 apr 1998 a firma del Dott. geol. Cataldo Balducci);

Con Decreto Dirigenziale n. 02/1999 la società K.F. Marmi S.r.l. è stata autorizzata alla coltivazione e recupero ambientale di cava di pietra da taglio in loc. Iambrenghi - Macchia della Nera del Comune di Minervino Murge BT, fg. 154 ptc. 79 (attuali ptc. 79-111 e 112);

Il progetto di cava approvato interessa una superficie catastale di mq. 77.000 di cui scavo circa mq. 62.720. La coltivazione del giacimento è suddivisa in 3 fasi per l'estrazione totale di circa mc. 641.530 di materiale, in un periodo di circa anni 15. Il piano di recupero prevede l'utilizzo dello sfrido e del cappellaccio per colmare il vuoto di cava e ripristinare lo stato dei luoghi ad uso agricolo;

Con successivo decreto Dirigenziale n. 69 del 9 nov 1999, la suddetta autorizzazione è stata trasferita a favore della società Estrazioni Serpeggiante di Loprieno Domenico S.r.l., fino al 31 dic 2013;

L'inizio dell'attività è comunicata con regolare D.E. ex D.P.R. 128/59, in atti prot. 38/min/2817 del 9 dic 1999;

In data 24 set 2002, in sede di sopralluogo presso la cava, si è accertata la presenza di scavi effettuati a meno di mt. 50 dall'Acquedotto rurale (circa 10 metri) e si è redatto verbale di Accertamento infrazioni n. 19/2002 prescrivendo la sospensione dei lavori immediata nella zona di abuso ed il ripristino dello stato dei luoghi, previo presentazione di un progetto; In conseguenza di ciò si è proceduto a comunicare la

notizia di reato alla competente Procura della Repubblica, con nota prot. 387min/2197 del 14 ott 2002; la stessa Procura, con nota prot. 38/min/2197 del 14 ott 2002, è stata informata dell'inadempimento alle prescrizioni da parte dell'esercente;

Nel corso dell'attività giudiziaria avviata dalla competente Procura della Repubblica, il titolo autorizzativo è risultato carente di valutazione ambientale ex D.P.R. 12.04.1996, pertanto si è provveduto alla sospensione cautelare dei lavori di cava con determina n. 44 del 17 ott 2002;

Nel contempo, la stessa Procura della Repubblica, ha disposto il sequestro preventivo del sito di cava;

Nel corso delle attività pertinenti il caso, il dirigente pro-tempore di questo ufficio, con nota prot. 273 del 23 gen 2003, indirizzata al Comune di Minervino Murge BT ed al dirigente del Servizio urbanistica Regionale, ha chiarito lo stato della cava, comunicando che la stessa risulta "sospesa" con det. 44/2002 e che l'autorizzazione rilasciata nel 1999 era attinente a istanza di apertura nuova cava e non ampliamento;

Le problematiche giudiziarie a carico dell'esercente, si sono concluse con sentenza del Tribunale di Trani in data 14 nov 2013;

In data prot. 5960 del 24 ott 2011 e succ. integrazioni la ditta individuale Loprieno Nicola (nato 03 ott 1980), corrente alla Via Sant'Annibale M. di Francia, 136 - Trani BT - P.IVA 027466300722 -, nella qualità di erede legittimo del Sig. Loprieno Domenico e comodatario dei terreni di cava - P.IVA 03196330728 -, ha presentato istanza di subentro domanda di autorizzazione alla coltivazione di cava in loc. Iambrenghi del Comune di Minervino Murge BT fg. 154 ptc.lla 79, con proroga dei lavori per anni 20 dalla data di ripresa dell'attività estrattiva sospesa da anni;

In data prot. 8987 del 19 mar 2012, il proponente deposita in atti copia atti della Sezione Fallimentare - Tribunale di Trani, ovvero relazione del Curatore Fallimentare al Giudice Delegato del fallimento, con la quale esprime parere favorevole al rilascio del Nulla Osta al Trasferimento del Decreto n. 69/1999 inerente la cava in oggetto, a favore della ditta Loprieno Nicola. Il Giudice Delegato con atto n. 5278 R.G.Fall. e n. 223 Cron/I, autorizza il curatore a rilasciare il nulla osta al Trasferimento;

La Procura della Repubblica, in data 29 dic 2012, dispone la revoca del sequestro preventivo della cava e la restituzione in favore degli aventi diritto; la restituzione del bene avviene in data 31 dic 2012 a favore dell'avente diritto Sig. Loprieno Nicola, presso la Stazione Carabinieri di Minervino Murge BT;

In relazione alla istanza di subentro istanza e prosecuzione della coltivazione e recupero della cava in argomento, il proponente attiva le relative procedure di Valutazione di Impatto Ambientale, Valutazione di Incidenza Ambientale e AUA, presso la competente Provincia BAT, nonché richiesta di Autorizzazione Paesaggistica ai sensi delle NTA del Putt/p;

Nel corso del procedimento di V.I.A. e di Autorizzazione Paesaggistica, lo scrivente Dirigente dell'Ufficio Attività Estrattive, in riscontro ai chiarimenti richiesti dalla Provincia BAT (prot. 39813 del 2 lug 2014) e dal Servizio Urbanistico Regionale (prot. 4700 del 18 giu 2014) circa lo stato giuridico della cava e la natura dell'istanza, con nota prot. 9.9.2014 n.12580, ha fornito i chiarimenti richiesti. In particolare si è chiarito 1) l'ammissibilità dell'istanza di subentro e proroga presentata dalla ditta Loprieno Nicola, al fine di approvare un progetto di cava aggiornato e finalizzato alla messa in sicurezza ed al ripristino naturalistico dei luoghi di cava, previo completamento dell'iter istruttorio mediante acquisizione dei pareri di VIA, VINCA e Autorizzazione Paesaggistica; 2) la sospensione dei lavori di cava, adottata con det. 44/2002, è stata successivamente evidenziata, in più occasioni, dal dirigente pro-tempore, al comune di Minervino Murge BT ed al Servizio Urbanistico Regionale, rispettivamente con nota 38/min/273 del 23 gen 2003 e prot. 38/min/274 e 273 del 23 gen 2003; 3) circa l'eventuale configurazione dell'istanza, si è fatto richiamo a) al D.M. 17 ott 2007 "criteri minimi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione e Zone di Protezione Speciale (ZPS) che, all'art. 5 comma 1 lett. n) vieta l'apertura o ampliamento di cave, ad eccezione di quelle previste negli strumenti di pianificazione generali e di settore vigenti o approvati nel periodo di transizione (18 mesi), prorogato di ulteriori 18 mesi con la Legge 27 feb 2009 n. 13, art. 8 comma 5bis; b) al Regolamento Regionale delle ZPS n. 28/2008, che impone il divieto di apertura o ampliamento cave, ad eccezione di quelle previste nel PRAE ex DGR

824/2006 definitivamente approvato con DGR 580/2007.....”; c) al PRAE approvato con DGR 580/2007, vigente alla data del D.M. 17 ott 2007 ed alla successiva succ. DGR 445 del 23 feb 2010 di variazione al PRAE, adottata nel periodo di transizione fissato dal D.M. 17 ott 2007 e Legge 13/2009; d) alle NTA del PRAE che, nelle aree perimetrale pSIC e/o ZPS, consente l’esercizio dell’attività estrattiva, di materiali di pregio (pietra da taglio, ecc); e) l’eventuale approvazione dell’intervento in oggetto è, comunque, subordinato all’acquisizione delle autorizzazioni paesaggistico-ambientali;

A norma del combinato disposto della l.r. 11/2001 e s.m.i., D.Lgs. 152/1996 e s.m.i. ed l.r. 4/2014, la provincia di BAT, acquisiti i pareri in Conferenza di Servizi, con determina Dirigenziale n. 77 del 27 gen 2015, esprime parere favorevole di VIA, VINCA e AUA, in relazione alla richiesta di subentro e proroga dell’attività estrattiva nella cava di calcare da taglio ubicata in Minervino Murge BT alla loc. Iambrenghi - Macchia della Nera a favore di Loprieno Nicola.

Nell’ambito del suddetto procedimento di V.I.A. sono intervenuti i seguenti pareri:

Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia: con nota prot. 3304\_ del 17.03.2014 ha rappresentato l’assenza di motivi ostativi alla realizzazione dell’intervento “in considerazione della tipologia della cava a gradoni e delle non interferenza con beni tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e, nel contempo, ha evidenziato la necessità di acquisire il parere della Soprintendenza per i Beni AAA.S.”;

Soprintendenza per i Beni AAA.S.: con nota prot. 13035 dell’1.10.2014 comunica che non ci sono vincoli di competenza, ai sensi della Parte II e III del D.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni Culturali e del Paesaggio) ed esprime parere favorevole all’intervento, a condizione che le scarpate rinverdite abbiano una pendenza più lieve rispetto ai 40° previsti in progetto, a partire dalla zona più profonda fino alla zona del ciglio superiore e che lo strato del terreno di riporto sia di adeguata profondità per piantumazione di alberature in continuità con la limitrofa zona ricoperta di bosco naturale;

SERVIZIO FORESTE, nell’ambito del procedimento di VIA: con provvedimento autorizzativo, prot. 14016 dell’11 giu 2014, ha concesso il Nulla Osta forestale per i movimenti di terra, connessi alla coltivazione della cava già esistente, ricadente in zona sottoposta a vincolo idrogeologico, ai sensi dell’art. 1 del R.D. L.3267/1923, con le seguenti prescrizioni:

1) sulla ptc. 79 del fg. 154: a) Zona R1 (nella nota erroneamente è citata zona A1) non saranno effettuati scavi in quanto trattasi di zona a pascolo magro con stradina interpoderale ubicata all’interno della fascia dei 100 metri dal bosco e dei 10 metri di distanza minima prevista da altra proprietà; nella zona 1 di progetto, viceversa è prevista la possibilità di cavare circa mc. 58.668 su superficie di mq. 3.259 circa; b) Zona 2 possibilità di cavare mc. 40.998 su superficie di mq. 2.928; c) Zona 3 possibilità di cavare mc. 26.563 su superficie di circa 2.656; d) Zona 4 possibilità di cavare mc. 18.392 su superficie di circa mq. 4.087; 2) sulla ptc. 112 a) zona 5 possibilità di cavare mc. 46.776 su superficie di circa mq. 3.118 circa; b) zona 6 possibilità di cavare mc. 99.198 su superficie di circa mq. 9.918 circa; 3) sulla Ptc. 111 non saranno effettuati scavi in quanto trattasi di zona percorsa da condotta idrica del Consorzio a cui bisogna aggiungere mt. 5 di distanza di sicurezza; 4) i movimenti di terra che si autorizzano sono esclusivamente quelli strettamente necessari a realizzare l’intervento, per finalità produttive, così come da elaborati tecnico-grafici; 5) all’interno delle ptc. 111 e 79 dovranno essere rispettate le distanze di sicurezza e cioè mt. 5 dalla condotta idrica (ptc. 111 del fg. 154), mt. 10 dal confine con le ptc. limitrofe e mt. 100 dal bosco ubicato nelle immediate vicinanze della cava e di altro proprietario, Inoltre non dovranno essere abbattute piante d’interesse forestale, in quanto non previsto dalla progettazione approvata; 6) le eventuali varianti tecniche che si dovessero rendere necessarie, non previste nel progetto agli atti, dovranno essere preventivamente oggetto di ulteriore Nulla Osta; 7) il deflusso delle acque meteoriche dovrà essere assicurato e regolamentato impedendo fenomeni di accumulo e ristagno nei terreni interessati o in quelli limitrofi seguendo le indicazioni di cui alla relazione tecnica approvata; 8) eventuali materiali di risulta provenienti dai movimenti di terra e non utilizzati dovranno essere allontanati secondo la normativa vigente in materia. Con successiva nota prot. 3936 del 16 feb 2015, Il Servizio Foreste autorizza i lavori in progetto alle condizioni imposte in sede di VIA;

Nota del proponente, per mezzo del proprio legale, acquisita dalla Provincia BAT al n. prot. 43119 del

18.07.2014) di chiarimenti circa la natura della richiesta di VIA, con la quale comunica che l'istanza "deve necessariamente considerarsi quale <> e non certo quale istanza per <>, e tanto in forza della validità del Decreto n. 2/1999 e succ. n. 69/1999, di autorizzazione alla coltivazione della cava fino al 31 dic 2013, con possibilità di proroga della stessa. La nota è corredata di atti autorizzativi e giudiziari a supporto di quanto asserito;

Ufficio Attività Estrattive: nota prot. 09 set 2014 n. 12580, in atti BAT n. 53000 del 16.09.2014, circa l'ammissibilità della "istanza di subentro e proroga", al fine di approvare un progetto di cava aggiornato e finalizzato, in particolare alla messa in sicurezza del sito ed al ripristino naturalistico dei luoghi di cava, previo completamento dell'iter istruttorio mediante acquisizione dei pareri di VIA, VINCA, AUT. PAESAGGISTICA e quant'altro previsto dalla normativa in materia. Con la suddetta nota, lo scrivente Dirigente l'ufficio Attività Estrattive, pone a confronto la normativa nazionale e regionale in materia si aree SIC e ZPS e la attuale normativa regionale in materia estrattiva mineraria, precisa, altresì, l'ammissibilità dell'istanza di nuova apertura e/o ampliamento cava proprio con riferimento a: 1) D.M. 17 ott 2007 "criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZPS), art. 5 comma 1 lett. n), che vieta l'apertura di nuove cave e ampliamento ad eccezione di quelle previste negli strumenti di pianificazione generali e di settore vigenti approvati prima del periodo di transizione, previsto in 18 mesi. Periodo prorogato di ulteriori 18 mesi con legge 27 feb 2009, n. 13 art. 8 comma 5bis; 2) R.R. n. 28/2008 prevede il divieto di "... aprire nuove cave ed ampliare quelle esistenti ad eccezione di quelle previste nel PRAE approvato con DGR 824/2006, a condizione che sia conseguita la positiva valutazione di incidenza sui singoli progetti e sui piani attuativi e fermo restando l'obbligo di recupero finale delle aree interessate dall'attività estrattiva a fini naturalistici"; 3) i prevalenti contenuti del PRAE (DGR 824/2006, DGR 580/2007), vigente alla data di emanazione del D.M. 17 ott 2007 e/o approvati nel periodo di transizione (DGR 45/2010), in quanto fatti salvi dallo stesso Regolamento Regionale n. 28/2008;

ASL BAT (nota in atti BAT n. 54848 del 24.09.2014): parere favorevole ai fini VIA e Nulla Osta ai fini AUA;

Autorizzazione Paesaggistica, rilasciata dal servizio urbanistica con determina n. 199/2014, favorevole con prescrizioni;

ARPA PUGLIA - DAP BAT: parere favorevole ai fini VIA e AUA, con prescrizioni, in atti prov. BAT n. 71699 del 4.12.2014;

COMUNE DI MINERVINO MURGE: con nota prot. 11587 dell'11.10.2013 ritiene che non ci siano espresse ragioni ostative di carattere urbanistico allo svolgimento dell'attività richiesta, con le seguenti prescrizioni: a) sulle porzioni di proprietà ricadenti in zona E1 non dovrà essere prevista l'impermeabilizzazione dei suoli; b) nelle zone E2 non sono ammesse arature profonde, spietramenti, estirpazione delle strutture vegetanti cespugliose ed arboree, eliminazione di eventuali muri a secco ed ogni altra modificazione che possa rappresentare condizioni di pregiudizio ai valori testimoniali dell'attuale assetto; c) le zone E3 ed E4 già individuate dal P.U.G. come zone destinate ad attività estrattiva (utilizzate o in stato di abbandono) richiedono un progetto di recupero finale che ripristini le condizioni paesistiche; Con ultima nota prot. 3539 del 09 apr 2014, il Comune prende atto che l'intervento riguarda le pte.lle 79-111 e 112 del fg. 154 di cui alla originaria autorizzazione del 1999 e che non contempla alcuna attività in ampliamento;

COMITATO TECNICO PROVINCIALE: per le materie ambientali - Sezione Emissioni in Atmosfera (seduta del 10.12.2014): prende atto dell'avvenuto deposito delle schede tecniche relative alle attrezzature utilizzate nella cava di cui trattasi, nonché della dichiarazione resa dal tecnico competente in acustica incaricato dal proponente, in sede di III riunione di Conferenza di Servizi nell'ambito dei procedimenti di VIA e AUA. Per quanto attiene alle prescrizioni gestionali si rimanda a quanto evidenziato nel parere reso durante la seduta del Comitato del 19 nov 2014;

Con la suddetta determinazione n. 77/2015, la provincia BAT impone le seguenti prescrizioni:

Si provveda alla messa in esercizio di un sistema di preallertamento e allarme che permetta, nell'ipotesi

di eventi meteorici particolarmente intensi, una tempestiva ed efficace allerta e messa in sicurezza del personale e dei mezzi impiegati nell'attività di cava di cui trattasi. Detti sistemi siano gestiti sotto la responsabilità del Direttore dei Lavori e del Responsabile della Sicurezza della cava;

Sia garantito costantemente in fase di coltivazione il mantenimento della della stabilità dei fronti di scavo e delle condizioni di sicurezza in cantiere;

Siano rispettate le fasce di rispetto dalle strade e dalle altre opere pubbliche, di interesse collettivo e/o private, previste dalle norme vigenti in materia;

Siano rispettate le condizioni di cui al nulla osta rilasciato dal Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia in data 22.3.2013;

Siano rispettate le condizioni di cui al nulla osta pro. 14016/2014 del Servizio Foreste;

Siano adottate tutte le misure di compensazione e/o mitigazione riportate nel provvedimento regionale di Autorizzazione Paesaggistica n. 199/2014, con particolare riferimento alla necessità di avviare le operazioni di recupero e ripristino ambientale contestualmente ai lavori di coltivazione;

La realizzazione della recinzione, delle opere previsionali, nonché la messa in atto dei sistemi mitigativi preliminari all'avvio dell'attività di cui trattasi, siano effettuati prima dell'avvio dei lavori di coltivazione;

Gli interventi di coltivazione e recupero ambientale siano eseguiti in conformità a quanto riportato negli elaborati progettuali aggiornati, agli atti prot. 66734 del 14 nov 2014;

Sono in atti, altresì, i seguenti pareri:

Autorità di Bacino della Puglia: In data 7 feb 2014 n. 1601, nell'ambito della procedura di V.I.A e previo acquisizione di uno studio di compatibilità idrogeologica ed idraulica, ha comunicato che non sussistono al momento condizioni di incompatibilità con i vincoli di propria competenza, con prescrizioni: a) messa in esercizio di un sistema di preallertamento ed allarme a garanzia di sicurezza degli addetti ai lavori e dei mezzi, in caso di eventi meteorici intensi, gestito sotto responsabilità del direttore dei Lavori e del Responsabile della Sicurezza;

Consorzio di Bonifica Terre D'Apulia (C.so Trieste, 11 - bari BA): con nota prot. 1297 del 22 mar 2013, ha rilasciato il proprio Nulla Osta ad eseguire lavori di cava a distanza di circa mt. 5 dalla condotta idrico-potabile, nonché a recintare l'intero sito di cava compreso la condotta idrica. Nel contempo, prescrive l'obbligo di eseguire i lavori con la supervisione di propri tecnici;

Ufficio Usi Civici: prot. 939 del 24 set 2002 certifica "non gravate da usi civici" le terre riportate in catasto al fg. 154 ptc.79; fg. 95 ptc. 2 e 111; fg. 87 ptc. 47 del Comune di Minervino Murge BT;

Soprintendenza per i Beni AAA.S.: parere favorevole espresso con la nota prot. n. 13035 dell'1.10.2014, nell'ambito del procedimento di autorizzazione paesaggistica;

SERVIZIO URBANISTICA REGIONALE: con determina n. 199 del 10 ott 2014, in atti prot. 10759 del 12 nov 2014, ha ritenuto di rilasciare l'autorizzazione paesaggistica relativa al progetto di subentro e proroga dell'attività estrattiva ricadente in agro di Minervino Murge BT loc. Iambrenghi - Macchia della Nera. La cava è stata autorizzata con Det. 2/99 e interessa una superficie catastale di mq. 77.000 di cui circa mq. 50.000 non ancora coltivata. Il metodo di coltivazione è a fossa su gradoni di altezza 10/15 metri e pedata di larghezza mt.. 5/6 fino alla profondità massima di 36 metri e per la durata di anni 10. La distanza dai confini è prevista in metri 10 e mt. 100 dall'area boschiva e dal confine con il PNAM, nonché mt. 5 da un canale gestito dal Consorzio di Bonifica Terre D'Apulia. La superficie utile di coltivazione in progetto è pari a mq. 25.960 per mc. 388.917 di materiale da estrarre, di cui circa mc. 155.760 di utile. Il progetto è finalizzato anche recupero ambientale di due aree, rientranti nelle distanze di rispetto, interessate da scavi pregressi per una superficie totale di mq. 6.991 ed alla messa in sicurezza del cantiere. Le opere di recupero ambientale saranno realizzate in modo contestuale all'attività di coltivazione del giacimento e consisteranno nel ricolmamento parziale dello scavo e regolarizzazione della superficie con sovrastante terreno vegetale, sagomatura delle scarpate del ripiano a 30° e piantumazione di alberi, arbusti e rampicanti lungo il ciglio superiore e sulla superficie della scarpata. La suddetta determina 199/2014, ripercorre il dettato normativo del Putt/p: a) l'area ricede in ATE di tipo "C" ove è consentito, previo autorizzazione paesaggistica, l'ampliamento di attività

esistenti legalmente in esercizio e/o la riattivazione di cave dismesse, nonché l'apertura di nuove attività estrattive solo se connesse al reperimento di materiali sia di inderogabile necessità, sia di difficile reperibilità (pietra ornamentale da taglio, ivi compresa la c.d. pietra leccese, inerti silicei, inerti alluvionali, argille); b) l'area è classificata SIC e ZPS IT 9120007 "Murgia Alta".... Omissis .... L'art. 5 del D.M. 17 ott 2007 "criteri minimi per la definizione di misure di conservazione, consente le attività di cava quali nuove e ampliamenti, purchè previste negli strumenti di pianificazione generali e di settore vigenti alla data di emanazione del decreto medesimo o che verranno approvati entro il periodo di transizione, previsto in 18 mesi, poi prorogato di ulteriori 18 mesi dall'art. 5 del D.L. 30 dic 2008 convertito in Legge 13/2009. Lo stesso decreto risulta recepito dalla regione Puglia con il Regolamento regionale 22 dic 2008 n. 28 che consente l'attività di cava ("è fatto divieto di .... P) aprire nuove cave ed ampliare quelle esistenti ad eccezione di quelle previste nel PRAE approvato con DGR 824/2006, a condizione che sia conseguita la positiva valutazione di incidenza sui singoli progetti e sui piani attuativi (piani di Bacino) e fermo restando l'obbligo di recupero finale delle aree interessate dall'attività estrattiva ai fini naturalistici"). A tal riguardo ad oggi occorre riferirsi al PRAE, modificato con DGR n. 445 del 23 feb 2010 entro il predetto periodo di transizione (18 mesi dall'emanazione del D.M. 17 ott 2007, termine prorogato di ulteriori 18 mesi dall'art. 8, comma 5bis del D.L. 208/2008 convertito in Legge 13/2009). Detto Prae, all'art. 3 delle NTA "Carta Giacimentologica-contenuti" nelle aree ZPS e SIC consente, tra l'altro, l'attività di cava esclusivamente per l'estrazione di materiali di pregio di cui all'art. 1, comma 3 delle NTA dello stesso PRAE. Nel caso specifico, trattandosi di subentro e proroga attività estrattiva esistente, già autorizzata al momento dell'entrata in vigore del PUTT/p e del PRAE, non configurandosi la richiesta come apertura di nuova cava, ma di prosecuzione di attività di cava, sospesa in relazione ad un sequestro giudiziario, non ricorrono i divieti innanzi richiamati. c) in relazione agli ulteriori contesti riscontrati nella cartografia del PPTR, si rappresenta che le NTA del PPTR, così come modificate con DGR n. 2022 del 29 ott 2013, non prevedono all'art. 105 Misure di salvaguardia transitorie per gli stessi contesti.

Al fine di mitigare l'impatto delle opere in progetto, il provvedimento di autorizzazione Paesaggistica prescrive le seguenti misure di compensazione:

- a) Compatibilmente con le esigenze tecniche di coltivazione, procedere in fase di coltivazione al contestuale recupero, in maniera coordinata, delle aree già oggetto di coltivazione;
- b) I cumuli di risulta saranno sistemati all'interno del perimetro di cava, in funzione del recupero finale e nel frattempo saranno oggetto di inerbimento;
- c) Prima dell'inizio dei lavori, mettere a dimora, lungo il perimetro dell'area di cava, essenze arboree a rapida crescita della flora locale, al fine di mitigare l'impatto visivo e gli impatti relativi alla propagazione delle polveri e dei rumori. In particolare, prima dell'inizio dei lavori sarà piantumato tutto il versante interessato da tracciati viari esistenti;
- d) Il ciglio superiore del perimetro di cava, per quanto possibile, dovrà mantenersi a distanza di mt. 10 dai confini;
- e) Adottare misure di abbattimento delle polveri;
- f) Garantire, con adeguate isure, il controllo e lo smaltimento dei deflussi delle acque superficiali;
- g) Le opere complementari all'attività estrattiva dovranno interessare esclusivamente l'area di cava e rimosse al termine con obbligo di ripristino dello stato dei luoghi;
- h) A fine attività, il piano di recupero dovrà tendere ad omogeneizzare la nuova morfologia artificiale alla struttura paesistica circostante, riducendo al massimo la depressione topografica riveniente dalle operazioni di scavo. Le pareti terrazzate dovranno essere opportunamente raccordate al fondo cava mediante inclinazione inferiore rispetto al progetto (che è di 40°), come indicato nel parere favorevole della Soprintendenza per i Beni AAA.S. (prot. 13035/2014). Dovrà essere operato il recupero finale a fini naturalistici;

La Giunta regionale con Deliberazione n. 2463 del 23 nov 2014 ha abolito il Comitato Tecnico Regionale Attività Estrattive (CTRAE) e, pertanto, il presente provvedimento è adottato direttamente dal Dirigente

del Servizio competente o suo delegato, tenuto conto anche del precedente parere espresso con verbale n. 5/1998.

VISTO il progetto di coltivazione e recupero ambientale depositato in atti prot. 38/min/2558 del 21 nov 1996 e succ. integrazioni prot. 38/min/3298 del 17 dic 1998, approvato con la determina dirigenziale n. 2/1999 e n. 69/1999;

VISTO il progetto di cava e successivo adeguamento alle prescrizioni di VIA, VINCA e Autorizzazione paesaggistica, in atti prot. A00160/18 apr 2013/n.6137 e prot. A00089/12541 e 12542 del 15 dic 2014 e n.2872 del 20 feb 2015, in particolare gli elaborati (TAVV. nn. 1 e 3 in data marzo 2013; n. 3 e 4 in data ottobre 2014;; nn. 3A, 3B, 3C e 3D in data ottobre 2014 e n. 3E in data febbraio 2015, nonché relazione tecnica di progetto e relazione recupero ambientale, entrambe in atti prot. 6137 del 18 apr 2013; il progetto sottoposto a procedura di VIA e Paesaggistica, prevede la coltivazione dell'area ricadente in fg. 109 ptc. 79, 111 e 112 del Comune di Minervino Murge BT; la cava è già predisposta per la coltivazione fino a profondità media di circa 35 metri sotto p.c. con gradoni di altezza media 10/12 metri e pedate 5/6 metri; la superficie è di circa 77.000 mq. catastale; ATE di tipo "c" del Putt/p e SIC-ZPS; l'area di cava è stata suddivisa in 6 zone distinte per fasi di estrazione di materiale in totale mc. 388.900 circa, di cui circa mc. 233.00 di utile e mc. 155.000 di sterile; superficie di scavo circa mq. 25.960; PRIMA FASE: messa in sicurezza del cantiere e inizio recupero delle zone indicate in progetto "R1 e R2"; SECONDA FASE: sbancamento e coltivazione delle zone indicate in progetto "1 e 2"; TERZA FASE: prosecuzione dell'attività estrattiva sulle zone indicate in progetto "3 e 4" e recupero del vuoto di cava; FASE 4: inizio sbancamento e coltivazione delle aree indicate in progetto "5 e 6", quindi recupero ambientale; QUINTA FASE: dismissione degli impianti e completamento delle opere di recupero ambientale dell'intera area;

VISTA la relazione Piano di gestione dei rifiuti ex D.Lgs. 117/2008, in atti prot. A00089/2874 del 26 feb 2015;

Considerato che:

l'area oggetto di cava è in disponibilità del proponente, giusta contratto di comodato uso gratuito in data 13 ott 2011, registrato a Trani al n. 3791 e titolo di proprietà al 50%, in data 29 nov 2011 per notaio Onofrio Bottaro, rep 91.072 acc 10.628;

l'esercente possiede le capacità tecniche ed economiche per condurre l'attività estrattiva;

il sito di cava risulta ampiamente interessato da lavori di coltivazione mineraria iniziati nel 1999, a seguito di autorizzazione rilasciata con determine nn. 2 e 69/1999, nonché scavi accertati con verbale n. 19/2002 e che, pertanto l'intervento in progetto prevede, in particolare, interventi di messa in sicurezza e di ripristino ambientale di tipo naturalistico;

che l'istanza di apertura cava risale al 21 nov 1996 e che in merito risulta adottata la determina di autorizzazione n. 2/1999 e n. 69/1999, in assenza di procedura di VIA e VINCA, che con il presente procedimento risulta avviata e conclusa positivamente;

Ritenuto di proporre il Nulla Osta al trasferimento e rilascio dell'autorizzazione richiesta per la prosecuzione della coltivazione messa in sicurezza e recupero ambientale di tipo naturalistico della cava in oggetto a favore della ditta LOPRIENO NICOLA, nei limiti massimi della originaria area di cava autorizzata con le determine dirigenziali n. 2 e 69 del 1999, e con le modalità di progetto adeguato in atti prot. A00160/18 apr 2013/n.6137 e prot. A00089/12541 e 12542 del 15 dic 2014 e n.2872 del 20 feb 2015 e di impartire prescrizioni ed ordini nei confronti del medesimo esercente;

VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03

Garanzie alla riservatezza



La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

#### ADEMPIMENTI CONTABILI SENSI DELLA L.R. n.28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

#### IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO ATTIVITA' ESTRATTIVE

Per delega del Dirigente del Servizio

sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio Attività Estrattive Responsabile Unico del Procedimento;

Vista la l.r. 37/85 e s.m.i., il Prae approvato con DGR 580/2007 e DGR 445/2010;

Preso atto della regolarità dell'istanza in oggetto e della documentazione di progetto;

Preso atto della soluzione progettuale aggiornata, in atti prot. A00160/18 apr 2013/n.6137 e prot. A00089/12541 e 12542 del 15 dic 2014 e n.2872 del 20 feb 2015, ritenuta ammissibile, dal punto di vista tecnico e amministrativo, nonché in termini di sicurezza, con le prescrizioni imposte con il presente provvedimento;

Visto il Regolamento Regionale n. 28/2008 "criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZCS) e Zone di Protezione Speciale (ZPS), il D.M. 17 ott 2007, il D.L. 30 dic 2008 n. 208, la L. 27 feb 2009 n. 13 e le NTA del PRAE vigente, art. 3 "carta giacimentologica - contenuti";

Vista, in particolare, la nota dello scrivente Dirigente di ufficio prot. A00160/n.12580 del 09 set 2014, indirizzata al Servizio Urbanistica e Provincia BAT, di chiarimenti circa l'ammissibilità, a norma delle NTA del PRAE, dell'intervento in progetto all'interno delle zone perimetrate SIC e ZPS;

Preso atto della determina n. 199/2014 del servizio Urbanistica regionale di rilascio Autorizzazione Paesaggistica;

Preso atto della determina n. 77/2014 della Provincia BAT, di parere favorevole di Valutazione di Impatto Ambientale e di Valutazione di incidenza;

Visti i provvedimenti amministrativi regionali di rilascio autorizzazioni paesaggistiche per l'apertura di nuove cave in area SIC e ZPS, in particolare la determina n. 153/2014 e la n. 2/2015, in aggiunta alla specifica determina n. 199/2014, pertinente la cava in argomento;

Visto il provvedimento di dissequestro dell'area di cava, emesso in data 29 dic 2012 dal Tribunale di Trani - Sezione distaccata di Canosa;

Ritenute prevalenti le norme del PRAE ai fini dell'ammissibilità dell'intervento in area perimetrata SIC e ZPS in quanto, come già chiarito con la nota prot. 12580 del 9.9.2014, il R.R. 28/2008 pone divieti, fatta eccezione per le cave previste nel PRAE, a condizione che sia conseguita la positiva valutazione di incidenza sui singoli progetti e sui piani attuativi e fermo restando l'obbligo di recupero finale delle aree interessate dall'attività ai fini naturalistici;

richiamato, in particolare, il disposto dell'art. 6 della legge regionale n. 7/97, in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale;

Ritenuto di dover provvedere in merito, ai sensi della l.r. 37/85 e s.m.i.,

#### DETERMINA

1. Concedere il Nulla Osta, ex art. 17 della l.r. 37/85, al subentro della ditta Loprieno Nicola, con sede alla Via Sant'Annibale di Francia, n. 136 - 76125 TRANI BT, nell'esercizio dell'attività di cava in oggetto, autorizzata condetermina n. 2 e 69 del 1999 e sospesa nel 2002 per i motivi citati in premessa;

2. autorizzare la ripresa della coltivazione, proroga e recupero ambientale di cava in loc. loc. "Iambrenghi" del Comune di MINERVINO MURGE BT, al Fg. 154 ptc. 79, 111 e 112p (tutte ex ptc.lla 79);

3. autorizzare la ditta LOPRIENO NICOLA - P.IVA 03196330728 - con sede alla Via Sant'Annibale di Francia, n. 136 - 76125 TRANI BT - alla coltivazione di cava di pietra da taglio, sita in loc. "Iambrenghi" del Comune di MINERVINO MURGE BT, al Fg. 154 ptc. 79, 111 e 112p (tutte ex ptc.lla 79), fino al 30 marzo 2025 (superficie catastale di circa mq. 77.000, di cui scavo circa mq. 26.000 e volumi estraibili circa mc.388.000), come da progetto, aggiornato alle prescrizioni intervenute nel corso del procedimento, in atti prot. A00160/18 apr 2013/n.6137 e prot. A00089/12541 e 12542 del 15 dic 2014 e n.2872 del 20 feb 2015, nonché con le prescrizioni imposte dagli enti in premessa citati e con il presente provvedimento. L'area interessata dall'intervento estrattivo, è delimitata da n. 7 vertici da individuarsi con altrettanti pilastri saldamente infissi nel terreno, aventi dimensioni fuori terra di almeno cm. 25x25x30 e riportante l'anno di apposizione (2015); il numero di individuazione del pilastro da I a 7 così come indicato nella planimetria allegata che fa parte integrante del presente provvedimento;

4. Autorizzare le opere di recupero e ripristino ambientale di tipo naturalistico delle aree di cava in progetto, secondo le modalità previste dal progetto in atti prot. A00160/6137/18 apr 2013 e succ. prot. A00089/12542/15 dic 2014 (elaborati in data ottobre 2014) e prot. A00089/26 feb 2015/n.2872 (elaborato 3E in data feb 2015) e con le prescrizioni imposte dagli enti in premessa citati e con il presente provvedimento

5. Ulteriori Prescrizioni ed obblighi dell'esercente:

a) prima dell'inizio dei lavori di coltivazione, realizzare le opere di recinzione lungo tutto il perimetro di cava, con rete e paletti, oppure con muratura o rete e muratura, adeguata al contesto ambientale di riferimento e di altezza non inferiore a mt. 2,00 fuori terra; realizzare il cancello di ingresso e apporre i cartelli ammonitori con la dicitura "Ciglio di Cava Pericoloso Avvicinarsi", ecc. ecc., nonché, i pilastri come indicato in planimetria allegata; realizzare il fosso di guardia in progetto;

b) condurre i lavori di coltivazione della cava come da progetto in atti prot. A00160/18 apr 2013/n.6137 e prot. A00089/12541 e 12542 del 15 dic 2014 e n.2872 del 20 feb 2015 e con le prescrizioni, imposte di seguito e dagli Enti e/o Uffici intervenuti nel presente procedimento ai sensi di legge, che qui si

intendono integralmente trascritte, in particolare:

la distanza del ciglio superiore di scavo dalla linea di confine sarà mantenuta, compatibilmente con lo stato attuale dei luoghi, a misura non inferiore a mt. 10 (dieci);

la Ptc.IIa 111 percorsa da condotta idrica non sarà interessata da coltivazione mineraria. A dx e Sx della condotta idrica gestita dal Consorzio Terra d'Apulia saranno, invece, realizzati solo opere di messa in sicurezza delle aree interessate da scavo preesistente, e sarà mantenuto un buffer di sicurezza non inferiore a mt. 5 (cinque);

la distanza dello scavo dall'area boschiva a confine non deve essere inferiore a mt. 100 (cento);

ai fini del Nulla osta idrogeologico, eventuali variazioni di progetto saranno oggetto di preventivo nulla osta;

per la rimozione del cappellaccio e l'estrazione del materiale l'esercente deve impiegare esclusivamente macchinari per il taglio diretto della roccia e mezzi d'opera senza utilizzo di esplosivo;

l'utilizzo esclusivo delle macchine da cantiere non deve arrecare danno alla stabilità della condotta idrica Terre D'Apulia ed alla compattezza degli strati sottostanti;

la profondità dello scavo sarà realizzata nel rispetto delle opere in progetto;

L'estrazione del materiale sarà condotta con il metodo a gradoni, di altezza in progetto max 15 metri, intervallati da pedate di larghezza non inferiore a mt. 6, fino alla profondità massima variabile da 18 a 36 metri sotto piano campagna;

Nel corso delle opere di recupero ambientale prevedere scarpate rinverdite con pendenza più lieve rispetto ai 40° previsti in progetto e, per ragioni di sicurezza, prevedere la realizzazione di una pedata intermedia di adeguata larghezza, in particolare sulle scarpate finali lungo il confine Est (Sezione 002 in progetto);

Durante i lavori sul confine Sud-Est della cava, coincidente con altro scavo presente, porre massima attenzione e accertarsi che i lavori non coincidano con altre attività autorizzate, in corso sull'area confinante; in tal caso sospendere cautelativamente l'attività e concordare le modalità di ripresa con la controparte interessata;

La parte di strada vicinale "intacca" e relativa distanza di sicurezza non inferiore a mt. 20 dal ciglio superiore dello scavo in progetto, deve rimanere all'esterno del perimetro recintato dell'area di cava, come da allegata planimetria catastale;

per quanto prescritto con provvedimento di V.I.A. favorevole:

- si provveda alla messa in esercizio di un sistema di preallertamento e allarme che permetta, nell'ipotesi di eventi meteorici particolarmente intensi, una tempestiva ed efficace allerta e messa in sicurezza del personale e dei mezzi impiegati nell'attività di cava di cui trattasi. Detti sistemi siano gestiti sotto la responsabilità del Direttore dei Lavori e del Responsabile della Sicurezza della cava;

- sia garantito costantemente in fase di coltivazione il mantenimento della stabilità delle fronti di scavo e delle condizioni di sicurezza in cantiere;

- siano rispettate le fasce di rispetto dalle strade e dalle altre opere pubbliche, di interesse collettivo e/o private, previste dalle norme vigenti in materia;

- siano rispettate le condizioni di cui al nulla osta rilasciato dal Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia in data 22.3.2013;

- Siano rispettate le condizioni di cui al nulla osta pro. 14016/2014 del Servizio Foreste;

- siano adottate tutte le misure di compensazione e/o mitigazione riportate nel provvedimento regionale di Autorizzazione Paesaggistica n. 199/2014, con particolare riferimento alla necessità di avviare le operazioni di recupero e ripristino ambientale contestualmente ai lavori di coltivazione;

- la realizzazione della recinzione, delle opere previsionali, nonché la messa in atto dei sistemi mitigativi preliminari all'avvio dell'attività di cui trattasi, siano effettuati prima dell'avvio dei lavori di coltivazione;

- gli interventi di coltivazione e recupero ambientale siano eseguiti in conformità a quanto riportato negli elaborati progettuali aggiornati, agli atti prot. 66734 del 14 nov 2014;

garantire il mantenimento della stabilità delle fronti di scavo, in modo costante ed anche in fase di

coltivazione, in ottemperanza alla Ordinanza dirigenziale n. 3/2011;  
garantire sempre e comunque le condizioni di sicurezza del cantiere;  
tutte le apparecchiature necessarie nel processo di lavorazione, ancorché non fisse, devono essere regolarmente autorizzate, revisionate secondo le indicazioni della casa produttrice e/o in ottemperanza a precise disposizioni di legge;  
assicurare il divieto di accesso in cava agli estranei, a mezzo cartelli ammonitori recinzione, ingresso controllato, ecc. nel rispetto dell'art. 46 del D.P.R. 128/59;  
porre in essere tutte le misure che la tecnica moderna offre al fine di contenere le polveri ed i rumori conseguenti all'attività di cava ed acquisire la relativa autorizzazione comunale e/o Area Metropolitana, ex D.lgs. 152 e s.m.i., ove previsto;  
realizzare sistemi di drenaggio, raccolta e smaltimento delle acque meteoriche e adeguato fosso di guardia al perimetro di cava, avendo cura di impedire fenomeni di accumulo e ristagno;  
l'eventuale taglio di piante forestali di origine naturale, isolate o a gruppo, radicate in terreni nudi, seminativi o coltivati, nonché filari di piante lungo muri di confine, pertanto, non classificabili come "bosco", sarà oggetto di preventiva autorizzazione rilasciata dal servizio Foreste, ai sensi del regolamento regionale n. 10 del 30.06.2009 "Tagli Boschivi"  
trasmettere alla Regione Puglia - Ufficio Attività Estrattive, ogni anno entro il 31 marzo, unitamente alla scheda statistica, il piano topografico quotato dei lavori di coltivazione della cava in scala 1:1000 con l'indicazione del volume estratto e delle eventuali superfici recuperate, aggiornato alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, nonché l'attestazione di sicurezza e relazione sulla stabilità dei fronti di cui alle Ordinanze n. 2 e 3 del 2011 e succ. mod.;

apporte all'ingresso della cava un cartello identificativo della cava, con le indicazioni di cui all' Ordinanza n. 1/2011;

6) la presente autorizzazione è subordinata anche all'osservanza delle norme vigenti in materia di Polizia Mineraria, di igiene, sicurezza sul lavoro ed eventuali ordinanze o disposizioni emanate dall'autorità di Polizia Mineraria nonché a quanto di seguito riportato:

la cava deve essere tenuta in attività, le eventuali sospensioni, anche temporanee, saltuarie o periodiche, devono essere comunicate alla Regione Puglia - Ufficio Attività Estrattive e la ripresa dei lavori deve essere preventivamente autorizzata dallo stesso Ufficio;

per ogni danno provocato ad opere pubbliche o private, derivante dall'esercizio della cava, è ritenuto responsabile a tutti gli effetti, l'imprenditore e/o il Direttore dei lavori, ciascuno per quanto di competenza;

prima dell'abbandono della cava si dovrà provvedere allo smantellamento di tutti gli impianti, all'asportazione dei mezzi nonché del materiale eventualmente già estratto esistente in cava che non fosse utilizzabile nelle opere di sistemazione delle aree di cava di cui al sub 4.;

l'Esercente titolare dell'autorizzazione dovrà comunicare all'Ufficio Attività Estrattive, con almeno dodici mesi di anticipo la data di ultimazione dei lavori di coltivazione;

qualora nel corso dei lavori di estrazione fossero rinvenuti reperti archeologici, la ditta è tenuta a sospendere i lavori e a darne comunicazione alla Soprintendenza Archeologica di Puglia, Via Duomo, 33- 74100 Taranto, a norma dell'art. 90 del D.L. n. 42 del 22.10.2004;

7) A garanzia dei lavori di recupero ambientale, si stabilisce l'importo di euro 160.000,00 (eurocentosessantamila/00) come garanzia finanziaria che può essere resa sotto forma anche fidejussoria, di durata fino al 30 marzo 2027, per l'adozione degli obblighi derivanti dall'autorizzazione stessa, in relazione alle opere come previste dal piano di recupero. Detta garanzia finanziaria non può essere svincolata se non dopo l'avvenuto collaudo ai sensi dell'art. 25 della L.R. 37/85, il tutto con l'intesa che ove si proceda in danno per inosservanza della esecuzione dei lavori di recupero ambientale, la Società in questione è tenuta ad integrare, ove necessario, i costi effettivamente

sostenuti;

- b) Il presente provvedimento è valido fino al 30 marzo 2025, e potrà essere prorogato, su istanza degli interessati aventi diritto, qualora sussistano motivati interessi di produzione e di sviluppo economico;
- c) La presente autorizzazione non pregiudica gli eventuali diritti di terzi;
- d) Il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini minerari ex l. r. 37/85 e non esime l'esercente dal munirsi di ogni ulteriore autorizzazione e/o concessione e/o nulla osta previsto da altra vigente normativa, nonché dall'eventuale rinnovo della validità di quelle autorizzazioni e/o nulla osta scadenti nel periodo di vigenza del presente provvedimento;
- e) Per la realizzazione delle opere di recupero ambientale, in conformità al progetto approvato anche in sede di V.I.A. e rilascio autorizzazione paesaggistica, l'Esercente deve utilizzare il materiale accantonato già presente in sito e/o il terreno vegetale riveniente dalla rimozione del cappellaccio e/o il materiale inerte residuo di cava, temporaneamente depositato all'interno della cava stessa. L'eventuale utilizzo di materiali provenienti dall'esterno cava deve essere preventivamente autorizzato da questo ufficio e/o da altra autorità competente;
- f) Sono fatte salve tutte le altre disposizioni in materia di antinquinamento, sanitaria, tutela paesaggistico - ambientale, urbanistica, idraulica, acustica, ecc. ecc.;
- g) La realizzazione di fabbricati e/o impianti per l'utilizzo immediato del materiale estratto, in area di pertinenza di cava, deve acquisire il preliminare parere favorevole dell'Autorità competente;
- h) Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, trovano applicazione le vigenti disposizioni legislative comunitarie, nazionali e regionali in materia di attività estrattiva;
- i) La presente autorizzazione è personale e pertanto non può essere trasferita senza il preventivo nulla osta dell'autorità concedente;
- j) L'autorizzazione scade di diritto all'atto della cessazione del diritto dell'esercente;
- k) Ottenuto il titolo autorizzativo l'esercente:
  - deve adempiere agli obblighi di cui all'art. 6 e/o 9, 20 e 52 del D. Lgs. 624/96, nonché alle vigenti disposizioni del D.P.R. 128/59 e dello stesso D. Lgs. 624/96 in materia di sicurezza sul lavoro, trasmettendo i relativi atti (D.S.S., D.E., attestazione stabilità dei fronti, ecc. ecc.);
  - deve consegnare copia del presente provvedimento al Direttore Responsabile dei lavori, all'atto della nomina, il quale ne curerà la trascrizione sull'apposito registro tenuto ai sensi dell'art. 52 del D.P.R. 128/59 e sarà responsabile, per la parte di competenza, della sua esatta osservanza;
- l) L'inosservanza delle condizioni e degli obblighi di cui alla presente determina o di altre che fossero impartite dall'Ufficio Attività estrattive e/o da altra Autorità competente, può comportare la sospensione, la decadenza e/o la revoca dell'autorizzazione ai sensi degli artt. 16-17-18 della l.r. 37/85, oltre ad eventuali sanzioni previste da Leggi vigenti;
- m) Il provvedimento è redatto nella forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.
- n) Il presente provvedimento è di competenza del Dirigente del Servizio o suo delegato, ex l.r. 37/85 e s.m.i., ed è redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all'albo on line nelle pagine del sito [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it);
- b) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- c) sarà disponibile nella voce "Trasparenza degli Atti" del sito: [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it);
- d) sarà trasmesso in copia all'Assessore regionale competente;
- e) sarà notificato in copia al Loprieno Nicola, titolare della omonima ditta, presso la sede di Via Sant'Annibale M. di Francia, 136 - 76125 Trani, al Sig. Sindaco del Comune di Minervino Murge BT, Al Corpo Forestale dello Stato - Coordinamento Provinciale - Lungomare Nazario Sauro - Bari BA, al Servizio Assetto del Territorio - ufficio Parchi e Riserve Naturali - Via gentile, 52 - Bari BA.

f) Sarà trasmesso in copia al dirigente del Servizio Ecologia.

g) Il presente atto, composto da n° 19 facciate e un allegato, è adottato in originale ed è immediatamente esecutivo.

Il Dirigente del Servizio  
Antonello Antonicelli

Il delegato Dirigente  
dell'Ufficio Attività Estrattive  
Ing. Angelo Lefons

---